

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 16/71 DEL CONSIGLIO**del 30 dicembre 1970****relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee nonché delle retribuzioni degli altri agenti di tali Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 95/70 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 64, 65 e 82 di detto statuto, l'articolo 4 bis del suo allegato VII e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è risultato opportuno, dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti, sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari nonché delle retribuzioni degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE 1*Articolo 1*

Per il periodo che va dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 21. 1. 1970, pag. 1.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	84.550	89.450	94.350	99.250	104.150	109.050	—	—
A 2	74.250	78.900	83.550	88.200	92.850	97.500	—	—
A 3 L/A 3	60.050	64.150	68.250	72.350	76.450	80.550	84.650	88.750
A 4 L/A 4	49.750	52.850	55.950	59.050	62.150	65.250	68.350	71.450
A 5 L/A 5	40.400	43.050	45.700	48.350	51.000	53.650	56.300	58.950
A 6 L/A 6	34.300	36.400	38.500	40.600	42.700	44.800	46.900	49.000
A 7 L/A 7	28.900	30.550	32.200	33.850	35.500	37.150	—	—
A 8 L/A 8	24.850	26.050	—	—	—	—	—	—
B 1	34.300	36.400	38.500	40.600	42.700	44.800	46.900	49.000
B 2	29.150	30.700	32.250	33.800	35.350	36.900	38.450	40.000
B 3	23.450	24.800	26.150	27.500	28.850	30.200	31.550	32.900
B 4	19.650	20.800	21.950	23.100	24.250	25.400	26.550	27.700
B 5	16.850	17.850	18.850	19.850	—	—	—	—
C 1	20.000	21.050	22.100	23.150	24.200	25.250	26.300	27.350
C 2	16.550	17.550	18.550	19.550	20.550	21.550	22.550	23.550
C 3	15.150	16.000	16.850	17.700	18.550	19.400	20.250	21.100
C 4	13.150	13.950	14.750	15.550	16.350	17.150	17.950	18.750
C 5	11.800	12.500	13.200	13.900	—	—	—	—
D 1	13.900	14.800	15.700	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200
D 2	12.200	13.000	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800
D 3	11.100	11.800	12.500	13.200	13.900	14.600	15.300	16.000
D 4	10.200	10.800	11.400	12.000	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 954 FB è sostituito dall'importo di 987 FB.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.484 FB è sostituito dall'importo di 1.536 FB.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del suo allegato VII, l'importo di 2.650 FB è sostituito dall'importo di 2.743 FB.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.325 FB è sostituito dall'importo di 1.371 FB.

Articolo 2

Per il periodo che va dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	38.100	43.000	47.900	52.800
	II	26.550	29.650	32.750	35.850
	III	21.650	22.800	23.950	25.100
B	IV	20.600	23.050	25.500	27.950
	V	14.850	16.250	17.650	19.050
C	VI	13.450	14.750	16.050	17.350
	VII	10.650	11.550	12.450	13.350
D	VIII	10.150	11.100	12.050	13.000
	IX	9.600	9.850	10.100	10.350

Articolo 3

Per il periodo che va dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissata in :

- 713 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 1.097 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1970 sono calcolate a decorrere da tale data e fino al 30 settembre 1970 in base alla tabella degli stipendi base mensili prevista all'articolo 66 dello statuto, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

1. Per il periodo che va dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei paesi citati in appresso sono i seguenti :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	96 %
Francia	118 %
Italia	97 %
Granducato del Lussemburgo	98 %

Paesi Bassi	98 %
Regno Unito	101 %
Svizzera	100 %

2. Per il periodo che va dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo capoverso, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità dove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	96 %
Francia	118 %
Italia	97 %
Granducato del Lussemburgo	98 %
Paesi Bassi	98 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE II

Articolo 6

Con decorrenza dal 1° ottobre 1970 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	87.950	93.050	98.150	103.250	108.350	113.450	—	—
A 2	77.200	82.050	86.900	91.750	96.600	101.450	—	—
A 3 L/A 3	62.500	66.750	71.000	75.250	79.500	83.750	88.000	92.250
A 4 L/A 4	51.800	55.000	58.200	61.400	64.600	67.800	71.000	74.200
A 5 L/A 5	42.050	44.800	47.550	50.300	53.050	55.800	58.550	61.300
A 6 L/A 6	35.600	37.800	40.000	42.200	44.400	46.600	48.800	51.000
A 7 L/A 7	29.950	31.700	33.450	35.200	36.950	38.700	—	—
A 8 L/A 8	25.850	27.100	—	—	—	—	—	—
B 1	35.600	37.800	40.000	42.200	44.400	46.600	48.800	51.000
B 2	30.200	31.850	33.500	35.150	36.800	38.450	40.100	41.750
B 3	24.400	25.800	27.200	28.600	30.000	31.400	32.800	34.200
B 4	20.400	21.600	22.800	24.000	25.200	26.400	27.600	28.800
B 5	17.600	18.600	19.600	20.600	—	—	—	—
C 1	20.950	22.000	23.050	24.100	25.150	26.200	27.250	28.300
C 2	17.350	18.350	19.350	20.350	21.350	22.350	23.350	24.350
C 3	15.850	16.700	17.550	18.400	19.250	20.100	20.950	21.800
C 4	13.800	14.600	15.400	16.200	17.000	17.800	18.600	19.400
C 5	12.250	13.000	13.750	14.500	—	—	—	—
D 1	14.600	15.500	16.400	17.300	18.200	19.100	20.000	20.900
D 2	12.800	13.600	14.400	15.200	16.000	16.800	17.600	18.400
D 3	11.500	12.250	13.000	13.750	14.500	15.250	16.000	16.750
D 4	10.600	11.250	11.900	12.550	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 987 FB è sostituito dall'importo di 1.027 FB.

b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.536 FB è sostituito dall'importo di 1.597 FB.

c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del suo allegato VII, l'importo di 2.743 FB è sostituito dall'importo di 2.852 FB.

d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.371 FB è sostituito dall'importo di 1.426 FB.

Articolo 7

Con decorrenza dal 1° ottobre 1970 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

All'articolo 63 la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	39.650	44.750	49.850	54.950
	II	27.600	30.850	34.100	37.350
	III	22.500	23.700	24.900	26.100
B	IV	21.400	23.950	26.500	29.050
	V	15.350	16.850	18.350	19.850
C	VI	14.050	15.350	16.650	17.950
	VII	11.100	12.000	12.900	13.800
D	VIII	10.600	11.550	12.500	13.450
	IX	10.000	10.250	10.500	10.750

Articolo 8

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1970 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissata in :

- 742 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 1.141 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è attribuita fino al 31 dicembre 1971.

Articolo 9

Le pensioni maturate alla data del 1° ottobre 1970 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili prevista all'articolo 66 dello statuto, quale modificato dall'articolo 6, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 10

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1970, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei paesi citati in appresso sono fissati come segue :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	97,3 %
Francia	121,4 %
Italia	100,3 %
Granducato del Lussemburgo	100 %

Paesi Bassi	98,2 %
Regno Unito	103,7 %
Svizzera	99,4 %

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1970 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo capoverso, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità dove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	97,3 %
Francia	121,4 %
Italia	100,3 %
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	98,2 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE III

Articolo 11

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 95/70 è abrogato con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN